



COMUNE DI VILLAFALLETTO

P.zza Mazzini, 19 – 12020 VILLAFALLETTO

Tel. 0171/935340 Fax 0171/935380

Indirizzo e-mail: vigili@comune.villafalletto.cn.it

N° 46/2020

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA COMBUSTIONE DI RIFIUTI VEGETALI.
DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI MATERIALE VEGETALE DAL
GIORNO 01 DICEMBRE 2020 AL 15 DICEMBRE 2020**

IL SINDACO

Premesso che con l'entrata in vigore della nuova legge regionale sugli incendi boschivi n.15 del 04 ottobre 2018 e l'approvazione del Piano sulla qualità dell'aria nel Bacino Padano, le regole per l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate.

Le indicazioni sono diverse in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo (dal 1° novembre al 31 marzo/dal 1° aprile al 31 ottobre).

Premesso che in virtù di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 della predetta Legge Regionale 4.10.2018, n. 15 su tutto il territorio Regionale nel periodo compreso tra il 1° Novembre sino al 31 marzo è fatto divieto di abbruciamento di materiale vegetale (di cui all'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs 3/04/2006, n° 152 (norme in materia ambientale);

Considerato che la Regione Piemonte ha approvato la nuova legge n. 3 del 26 febbraio 2020 che introduce la possibilità per gli enti locali di prevedere una deroga al divieto di abbruciamento come di seguito esposto:

- Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, potrà essere derogato, limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni anche non continuativi per i Comuni montani e per un **massimo di 15 giorni anche non continuativi per le aree di pianura.**

- Le deroghe vanno decise dai Sindaci con propria ordinanza, fermo restando i limiti posti dal decreto legislativo 152/2006, che all'art. 182 prevede che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare l'abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

Visto l'art. 256 bis, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, introdotto dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, il quale recita: "Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata".

Considerata la comunicazione di cui al Prot. N. 951 del 09.03.2020 della Regione Carabinieri Forestali del Piemonte Gruppo di Cuneo, in base alla quale si consente ai Comuni di emanare specifiche ordinanze atte a regolare le modalità di esecuzione delle operazioni di abbruciamento in deroga ai divieti in vigore specificando però che la citata deroga non sia comunque attuabile ex art. 182 comma 6 bis del Dlgs 152/2006, nei periodi di massimo rischio di incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni;

Preso atto che alla data odierna non vige sul territorio regionale piemontese lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

Ritenuto necessario procedere con la deroga del divieto di abbruciamento di materiale vegetale limitatamente alla combustione dei residui colturali per favorire la corretta gestione dei terreni nell'ottica di prevenzione dei rischi idrogeologici e per il mantenimento delle coltivazioni agricole tradizionali con valenza sociale e paesaggistica;

Per quanto sopra premesso

DISPONE

La deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale derivante da residui culturali nel periodo dal 01.12.2020 al 15.12.2020, fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'art.182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e comunque non superiore a 3 (tre) metri steri al giorno per ettaro, avendo cura di isolare la zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento, non deve essere effettuata a contatto con i fusti delle piante arboree;
- La combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;

- L'opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide, dall'alba al tramonto;
- La zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia priva di residui vegetali non inferiore a 5 (cinque) metri;
- Qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- E' assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;
- Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da agenti od Ufficiali di Polizia giudiziaria o dai vigili del Fuoco;
- Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, e resi noti dal Comune con apposita pubblicazione all'albo pretorio informatico, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al TAR Piemonte oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzione del Comune di Villafalletto e trasmesso in copia a:

- Comando Provinciale VV.FF. di Cuneo (pec: com.pprev.cuneo@cert.vigilfuoco.it);
- Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte Gruppo Cuneo
(pec: fcn43355@pec.carabinieri.it);
- Stazione Carabinieri di Villafalletto (stcn139770@carabinieri.it);
- Provincia di Cuneo (pec: protocollo@provincia.cuneo.legalmai.it)
- Regione Piemonte Settore Ambiente (pec: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it);
- Federazione Provinciale agricoltori (pec: cuneo@pec.coldiretti.it);
- Unione Provinciale Agricoltori (pec: confragri.cuneo@legalmail.it);
- C.I.A. (pec: ciacuneo@legalmai.it);
- A.R.P.A. Cuneo (pec: dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it);

Villafalletto, li 27/11/2020


 IL SINDACO
 (SARCINELLI Giuseppe)



